



Acconto IVA 2023

IN BREVE

Riferimenti:
Art. 6 L. 405/1990
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 157/E del 2004
Circolari Agenzia delle Entrate n. 27/E e n. 28/E del 2017

La presente circolare intende riepilogare le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IVA dovuti per 2023, da effettuarsi entro il 27/12/2022.

Il **27 dicembre 2023** scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2023.

L'acconto può essere calcolato secondo tre possibili metodi alternativi:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.

1) METODO STORICO

Per i contribuenti mensili, l'acconto IVA è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dell'anno 2022 (al lordo dell'acconto versato nel 2022).

La determinazione dell'acconto può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al IV trimestre 2022, assumendo a base per il calcolo la somma dei righi VP14 + VP13 del mese di dicembre. Qualora invece sia stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA/2023 sarà la somma dei righi VH15 + VH17 della stessa.

Per i contribuenti trimestrali (per opzione), l'acconto è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA dell'ultimo trimestre dell'anno 2022 (al lordo dell'acconto versato nel 2022).

Per la base di calcolo ci si riferisce congiuntamente ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA del IV trimestre 2022 ed ai dati della dichiarazione annuale IVA/2023. Occorre considerare i rigi VL38 – VL36 (della dichiarazione annuale IVA) + VP13 (della liquidazione periodica IV trimestre). Se invece è stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA/2023 andranno considerati i rigi VL38 – VL36 + VH17.

2) METODO PREVISIONALE

Nel caso in cui si preveda che il mese di dicembre 2023 (o il quarto trimestre) si chiuda con un debito IVA inferiore rispetto a quello dello scorso anno, è possibile versare l'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso (per i contribuenti trimestrali).

Poiché per individuare il dato previsionale è necessario fare una stima sia delle fatture attive sia di quelle passive, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, così da non incorrere in sanzioni per versamento insufficiente dell'acconto.

Al fine di rendere omogenei l'importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

3) METODO ANALITICO (DELLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AL 20 DICEMBRE)

Con l'applicazione di questo criterio l'acconto sarà pari al **100%** dell'importo risultante da un'apposita liquidazione periodica (mensile o trimestrale) che terrà conto:

- per gli acquisti, di tutte le operazioni registrate fino al 20 dicembre 2023;
- per le vendite, di quelle effettuate fino al 20 dicembre 2023, anche se non ancora fatturate (indipendentemente dall'essere state o meno registrate).

Si dovrà tener conto naturalmente anche delle operazioni intracomunitarie o di eventuali crediti a riporto dal periodo precedente (ovvero dell'eventuale debito non superiore ad Euro 25,82).

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.

L'acconto, che non può essere rateizzato, non è dovuto se di ammontare **inferiore a Euro 103,29**.

CONTRIBUENTI MENSILI: codice tributo **6013** – periodo di riferimento anno **2023**

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: codice tributo **6035** – periodo di riferimento anno **2023**

Si ricorda, inoltre, che sul versamento dell'acconto per i contribuenti trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%.

Caso particolare: variazione della periodicità della liquidazione

Se il passaggio è avvenuto:

- da trimestrale nel 2022 a mensile nel 2023 - il parametro su cui calcolare l'88% è costituito da 1/3 dell'imposta versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2022;
- da mensile nel 2022 a trimestrale nel 2023 - il parametro per il calcolo dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2022, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022.

Soggetti esonerati

Non versano l'acconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2023;
- hanno cessato l'attività prima del 30 novembre 2023 (mensili) o del 30 settembre 2023 (trimestrali);
- hanno evidenziato nel mese di dicembre 2022 (o nella liquidazione relativa al IV trimestre del 2022) un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- ritengono, applicando il metodo previsionale, di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2023 a credito;
- applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultano a credito;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario L. 398/1991;
- contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio D.L. 98/2011;
- contribuenti che adottano il regime forfetario L. 190/2014;
- contribuenti usciti dal regime dei minimi/forfettari dal 1° gennaio 2023 con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo di split payment.
-

Omesso o minore versamento

Ricordiamo che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento è prevista la sanzione amministrativa:

- del 30% delle somme non versate o versate in misura insufficiente *ovvero*
- nella misura del 15% se il versamento viene effettuato nei 90 giorni dalla scadenza,

unitamente al pagamento degli interessi legali, commisurati all'imposta dovuta, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo versamento (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

Per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Vi rammentiamo che l'omissione è regolarizzabile avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'utilizzo del quale Vi invitiamo a contattare lo Studio.


Nel caso in cui nel 2023 siano state attuate **operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni**, invitiamo i soggetti interessati a contattare lo Studio per verificare l'obbligo di versamento dell'acconto e la modalità di calcolo dello stesso.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Luisella Olgiati
LPG Advisors



Mario Spreafico
Spreafico & Partners



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano
📞 0331 679192
🌐 www.lpgstudio.it
CF/P.IVA 02212340125

Spreafico & Partners Consulenti di Impresa

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Via Tiziano 5 - 20145 Milano
📞 0331 679192
🌐 www.studiospreafico.it
CF/P.IVA 03928430127